



Istituto Tecnico Economico Statale
Vilfredo Pareto

Circolare n. 57

Palermo, 20 ottobre 2015

A tutto il **personale DOCENTE**

A tutto il **personale A.T.A.**

Al **D.S.G.A.**

Al sito **INTERNET**

Oggetto: comunicazione assenza per malattia / ritardi.

Comunicazione assenza per malattia

Si ricorda che l'assenza per malattia impone al dipendente i seguenti obblighi:

- comunicare l'assenza non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. Tale comunicazione è necessaria anche in caso di prosecuzione dell'assenza;
- comunicare tempestivamente la malattia al medico curante che provvederà alla trasmissione del certificato medico;
- farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione durante le fasce di reperibilità nell'intervallo orario 9.00-13.00 e 15.00-18.00, tutti i giorni compresi i non lavorativi e festivi;
- dare immediata comunicazione all'amministrazione, indicando una diversa fascia oraria di reperibilità, nel caso il dipendente, per giustificati motivi o per effettuare visite mediche, debba allontanarsi dal domicilio comunicato durante le fasce orarie. Nell'adempire a tali obblighi, il comportamento del dipendente deve essere improntato al rispetto del dovere di diligenza. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 14/5/97), tale dovere consiste appunto:
 - nel comunicare tempestivamente l'assenza, i motivi e la durata;
 - nel consentire all'amministrazione di appartenenza di provvedere all'eventuale sostituzione e di predisporre la visita di controllo;
 - nel garantire la reperibilità al domicilio.

Comunicazione ritardo

Rientrando anche il rispetto dell'orario di servizio tra i doveri di diligenza, il docente che ritarda nel raggiungere il posto di lavoro è tenuto ad avvisare tempestivamente

l'amministrazione dell'impossibilità della sua presenza in classe all'orario previsto e, contestualmente, a spiegarne i motivi.

La puntualità di un insegnante nel garantire la sua presenza in classe 5 minuti prima dell'arrivo degli studenti, per quanto riguarda la prima ora giornaliera di lezione, non attiene solamente alla deontologia e al rispetto delle condizioni contrattuali, ma anche all'ottemperanza del dovere di vigilanza nei confronti degli alunni.

Si ricorda che la responsabilità giuridica dell'insegnante è regolata dall'art. 61 della legge n. 312/80, secondo la quale è colpevole il docente per i danni che possono essere arrecati dagli alunni solo nel caso di comportamenti dolosi o **di colpa grave nell'esercizio della vigilanza**, per cui un ingresso in ritardo a scuola del docente in servizio alla prima ora, non accompagnato da un avviso, prefigura il reato di *culpa in vigilandi*.

Il Dirigente Scolastico
Vito Lo Scrudato

.....